

SISTEMA DI ALLARME PUBBLICO IT-ALERT

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'EMISSIONE DI MESSAGGI DI ALLARME PUBBLICO PER UN INCIDENTE RILEVANTE IN UNO STABILIMENTO SOGGETTO ALLA “DIRETTIVA SEVESO”

Le presenti indicazioni operative sono emanate ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 36, del 12 febbraio 2021, recante “Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-alert”, come modificata e risultante dal testo coordinato di cui all’Allegato B della Direttiva del Ministro della protezione civile e le politiche del mare del 7 febbraio 2023, nella Gazzetta Ufficiale, n. 91, del 18 aprile 2023.

Per le Province Autonome di Trento e di Bolzano restano in vigore le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità delle presenti indicazioni operative. I messaggi IT-alert inviati sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano sono diramati congiuntamente nella lingua italiana e tedesca e, laddove possibile, anche nella lingua inglese.

Sommario

| | |
|---|----|
| Acronimi e abbreviazioni | 4 |
| Documenti di riferimento | 5 |
| Glossario..... | 7 |
| 1 Introduzione..... | 9 |
| 2 Contesto di riferimento per un incidente rilevante in uno stabilimento soggetto alla “Direttiva Seveso”..... | 11 |
| 3 Scenari di utilizzo di IT-alert” | 15 |
| 4 Messaggio IT-alert..... | 16 |
| 4.1 Soggetto responsabile dell’invio del messaggio IT-alert..... | 16 |
| 4.2 Contenuti del messaggio | 16 |
| 4.3 Aree geografiche a cui si invia il messaggio..... | 17 |
| 5 Limiti | 19 |
| 6 Trasparenza e tracciabilità..... | 21 |
| 7 Elenco degli allegati | 22 |

Acronimi e abbreviazioni

| | |
|----------|---|
| ARPA | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente |
| CBC | Cell Broadcast Centre |
| CBE | Cell Broadcast Entity |
| CBS | Cell Broadcast Service |
| CCS | Centro Coordinamento Soccorsi |
| DPC | Dipartimento della Protezione Civile |
| DTS | Direttore tecnico dei soccorsi |
| IT-alert | Sistema di allarme pubblico di protezione civile |
| PCM | Presidente del Consiglio dei ministri |
| PEE | Piano di emergenza esterno |
| PEI | Piano di emergenza interno |
| SNPC | Servizio Nazionale di Protezione Civile |
| SOR | Sala Operativa Regionale |
| VVF | Vigili del Fuoco |

Documenti di riferimento

- RN-1 Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018, entrato in vigore il 6 febbraio 2018, e ss.mm.ii.
- RN-2 Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, “Codice delle Comunicazioni Eletttroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003, entrato in vigore il 16 settembre 2003, e ss.mm.ii.
- RN-3 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020 sulle modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-alert, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020.
- RN-4 Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 36, del 12 febbraio 2021, recante “Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-alert”. e la direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 febbraio 2023 recante “Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-alert” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 91, del 18 aprile 2023
- RN-5 Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”
- RN-6 DPCM 25 febbraio 2005 “Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334”
- RN-7 DM 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”
- RN-8 Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229
- RN-9 Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 87, del 13 aprile 2006
- RN-10 Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile direttiva del 3 maggio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 101, del 3 maggio 2006
- RN-11 Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 “Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile”
- RN-12 Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni
- RN-13 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 29

settembre 2016, n. 200 “Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105”

RN-14 Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

RN-15 Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”

RN-16 Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2022, di adozione delle “Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione” e “Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna” ai sensi dell’art.21 comma 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.31 del 7 febbraio 2023.

Glossario

Per gli scopi delle presenti indicazioni operative, si definisce e si utilizza la seguente terminologia, che viene tratta dalle attuali disposizioni in materia.

Allarme-emergenza (stato di). Stato che si attiva quando l'evento incidentale richiede necessariamente, per il suo controllo, l'ausilio dei VVF e di altre strutture/enti, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato e può coinvolgere, con i suoi effetti di danno di natura infortunistica, sanitaria ed ambientale, aree esterne allo stabilimento, con valori di irraggiamento, sovrappressione e tossicità riferiti a quelli utilizzati per la stima delle conseguenze (Tab. 3. "Valori di riferimento per la valutazione degli effetti").

Attenzione (stato di). Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all'esterno dell'attività produttiva, per come si manifesta (es. forte rumore, fumi, nubi di vapori, ecc.) potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando, così, in essa una forma di preoccupazione per cui si rende necessario attivare una procedura informativa alla popolazione.

Area geografica. È l'area all'interno della quale il sistema nazionale di allarme pubblico "IT-alert" dirama messaggi relativi al rischio connesso a un possibile incidente rilevante in uno stabilimento soggetto alla "Direttiva Seveso".

Centro coordinamento soccorsi (CCS). Organo di coordinamento degli interventi di assistenza e soccorso, istituito dal Prefetto.

Centro operativo comunale (COC). Organo comunale di cui si avvale il Sindaco per coordinare le attività di soccorso, informazione e assistenza della popolazione.

Cessato allarme. Fase, subordinata alla messa in sicurezza della popolazione e dell'ambiente, a seguito della quale è previsto il rientro nelle condizioni di normalità.

Comitato tecnico regionale (CTR). Organo collegiale presieduto dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco e composto da diversi enti (tra cui VVF, Arpa, Inail, Regione, ASL, enti territoriali di area vasta) che effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza degli stabilimenti di soglia superiore e ne adotta i provvedimenti conclusivi.

Gestore. Persona fisica o giuridica che detiene o gestisce lo stabilimento o l'impianto ai sensi del D.lgs. 105/2015.

Incidente rilevante (IR). Un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

Piano di emergenza esterno (PEE). Documento, predisposto dal Prefetto, contenente le misure di mitigazione dei danni all'esterno dello stabilimento.

Piano di emergenza interno (PEI). Documento, predisposto dal gestore, contenente le misure di mitigazione dei danni all'interno dello stabilimento.

Preallarme (stato di). Stato conseguente ad un incidente connesso a sostanze pericolose

“Seveso”, i cui effetti di danno non coinvolgono l’esterno dello stabilimento e che, anche nel caso in cui sia sotto controllo, per particolari condizioni di natura ambientale, spaziale, temporale e meteorologiche, potrebbe evolvere in una situazione di allarme. Esso, in relazione allo stato dei luoghi e alla tipologia di incidente, può comportare la necessità di attivazione di alcune delle procedure operative del PEE (es. viabilità e ordine pubblico) e di informazione alla popolazione.

Scenario incidentale. Rappresentazione dei fenomeni connessi all’evento incidentale che possono interessare una determinata area e le relative componenti territoriali.

Sostanze pericolose. Sostanze o miscele di cui all'allegato I al D.lgs. 105/2015, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi.

Stabilimento. Tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore.

Zone a rischio. Zone individuate tramite l’analisi di sicurezza dello stabilimento e utilizzate in fase di elaborazione del PEE, sono definite in funzione di valori dei limiti di soglia di riferimento per la valutazione degli effetti e si distinguono in: prima zona o zona di sicuro impatto, seconda zona o zona di danno, terza zona o zona di attenzione.

Zone di pianificazione. Sono le zone che vanno definite e identificate, anche mediante sopralluoghi preliminari, in fase di redazione del piano e comprendono in particolare: zone a rischio, zona di soccorso, zona di supporto alle operazioni

1 Introduzione

Le presenti indicazioni operative per la emissione di messaggi di allarme pubblico per un incidente rilevante in uno stabilimento soggetto alla “Direttiva Seveso” sono emanate ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020, così come modificata e integrata dalla direttiva del Ministro della protezione civile e delle politiche del mare del 7 febbraio.2023[RN-6].

Sono finalizzate a definire gli ambiti di utilizzo del sistema di allarme pubblico “IT-alert” per incidente rilevante in uno stabilimento soggetto alla “Direttiva Seveso”, nonché l’organizzazione del Sistema di protezione civile per rendere possibile tale utilizzo e i suoi limiti operativi, indicando, in particolare gli obiettivi, le modalità di invio, i soggetti responsabili dell’invio dei messaggi, l’area da allertare, la tracciabilità e i contenuti del “messaggio IT-alert”.

Il sistema di allarme pubblico in Italia - nelle more del pieno recepimento nel nostro Paese della Direttiva UE 2018/1972 - è stato introdotto per la prima volta dall’art. 28 del **decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32**, che ha apportato una prima serie di modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche». L’obiettivo è quello di garantire la tutela della vita umana tramite servizi mobili di comunicazione rivolti agli utenti interessati da gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso. La norma prevede anche l’introduzione del servizio IT-alert attraverso il quale inviare messaggi, La modalità prevista è il *cell broadcast*, sistema che consente la diffusione dei messaggi a tutti i terminali presenti all’interno di una determinata area geografica coperta da celle radiomobili.

Con l’adozione del decreto legislativo **8 novembre 2021, n. 207**, che ha novellato il codice delle comunicazioni elettroniche, l’impianto del sistema italiano è stato adattato alle indicazioni europee, recependo la citata Direttiva UE, e alle reali esigenze del Paese. In particolare, il decreto ha stabilito che il sistema di allarme pubblico italiano e il servizio IT-alert sono coincidenti e le situazioni nelle quali può essere attivato IT-alert non sono soltanto gli eventi di protezione civile, come definiti dal Codice della protezione civile del 2018, ma più in generale le gravi emergenze e catastrofi imminenti e in corso che possono interessare il nostro Paese.

A livello tecnico, con il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020, n. 110**, è stato adottato il «Regolamento recante modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT- Alert» come previsto dall’art. 28, comma 2, del DL 32/2019. Sono state quindi regolate le modalità di attivazione del sistema IT-alert e definiti gli aspetti tecnico-operativi del servizio.

La **direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020**, ha integrato ed ampliato la disciplina del sistema e, in particolare, ha fornito una prima regolazione concernente l’omogeneizzazione di terminologie e definizioni e le modalità di organizzazione strutturale e funzionale sia del sistema di allertamento nazionale (preesistente e regolato dalla direttiva PCM del 2004 richiamata espressamente dall’art. 17 del Codice della Protezione Civile), sia del sistema di allarme pubblico denominato

IT-alert. A seguito dell'adozione del citato decreto legislativo n. 207, tale direttiva è stata modificata con direttiva del Ministro della protezione civile e delle politiche del mare del 7 febbraio 2023, superando la dualità tra “sistema di allarme pubblico” e il “servizio IT-alert”. In particolare, nel nuovo impianto normativo, in riferimento ai rischi di protezione civile, sono stati definiti alcuni scenari di livello nazionale per i quali è previsto l'utilizzo del sistema di allarme pubblico: incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, collasso di una grande diga, incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, attività vulcanica relativamente ai vulcani Vesuvio Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli, maremoto generato da un sisma e precipitazioni intense.

Il presente documento è articolato in una prima parte dedicata al contesto organizzativo e agli scenari di utilizzo di IT-alert per il rischio specifico, seguita dalla definizione del “Messaggio” e delle modalità di invio dello stesso; infine sono riportati i limiti connessi all'applicazione del sistema IT-alert, in generale e per lo specifico rischio. Il sistema di allarme pubblico risente, infatti, di limiti correlati all'incertezza connessa ai fenomeni naturali, alla conoscenza scientifica imperfetta, alle capacità tecnologiche disponibili, e a vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché dalle circostanze in cui le attività di valutazione e decisionali si concretizzano, sovente in contesti di urgenza ed emergenza che richiedono decisioni immediate.

2 Contesto di riferimento per un incidente rilevante in uno stabilimento soggetto alla “Direttiva Seveso”

L’organizzazione del sistema di allertamento e gli scenari sono definiti nell’ambito delle “Linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante” di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2022.

In particolare, le citate Linee guida prevedono che in caso di incidente rilevante il Prefetto, tramite il Sindaco, che opera attraverso la struttura comunale, attui una specifica e tempestiva attività informativa rivolta a tutti coloro che potrebbero essere interessati dalle conseguenze dell’incidente.

Il coordinamento tra le forze di pronto intervento a seguito della segnalazione del gestore è assicurato prioritariamente mediante scambio di informazioni tra la Sala operativa dei vigili del fuoco e quelle della Questura e del 118 le quali, a loro volta, informeranno le strutture operative delle forze direttamente collegate nei propri piani discendenti secondo le modalità definite nel PEE.

Il Prefetto, sulla base delle risultanze delle comunicazioni ricevute e sentito anche il direttore tecnico dei soccorsi, convoca il CCS per l’adozione dei provvedimenti di competenza, compresa l’attivazione del PEE, ove ritenuto necessario.

Il Comune informa la popolazione interessata, sull’evento incidentale in corso sulla base delle indicazioni ricevute dal Sindaco da parte Prefetto.

Le comunicazioni tra i soggetti interessati avvengono con tutti i mezzi a disposizione prevedendo, per quanto possibile, anche situazioni di difficoltà per mancanza dei servizi essenziali (ad es. mancanza di energia elettrica).

Sulla base delle conseguenze previste dagli scenari incidentali ipotizzati, le citate Linee guida prevedono che debba essere definita un’articolazione delle procedure di allertamento e delle conseguenti azioni di intervento e soccorso di ciascuno dei soggetti coinvolti attraverso gli stati di ATTENZIONE, PREALLARME, ALLARME-EMERGENZA, CESSATO ALLARME.

Stati del Piano di emergenza esterna

Per gli eventi incidentali codificati in base alla tipologia di pericolo e al conseguente livello di intensità degli effetti, il PEE descrive le dinamiche di comunicazione e le procedure di allertamento che devono essere attuate da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti.

L’attivazione del PEE si articola, come detto, secondo i seguenti stati: ATTENZIONE, PREALLARME, ALLARME-EMERGENZA, CESSATO ALLARME.

| | |
|------------|--|
| ATTENZIONE | Attenzione - Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di ripercussioni all’esterno dello stabilimento, per come si manifesta (es. forte rumore, fumi, nubi di vapori, ecc.), potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando, così, in essa una forma incipiente di allarmismo e |
|------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| | preoccupazione, per cui si rende necessario attivare una procedura informativa da parte dell'Amministrazione comunale; in questa fase non è richiesta l'attuazione delle procedure operative del PEE. Possono rientrare in questa tipologia, oltre agli eventi che riguardano ad esempio limitati rilasci di sostanze "Seveso" (es. un trafilamento), anche eventi che non coinvolgono sostanze pericolose ai sensi del D.lgs.105/2015 (es. sostanze irritanti, incendi di materiale vario). |
| PREALLARME | Stato conseguente ad un incidente connesso a sostanze pericolose "Seveso", i cui effetti di danno non coinvolgono l'esterno dello stabilimento e che per particolari condizioni di natura ambientale, spaziale, temporale e meteorologiche, potrebbe evolvere in una situazione di allarme. Esso comporta la necessità di attivazione di alcune delle procedure operative del PEE (es. viabilità e ordine pubblico) e di informazione alla popolazione. |
| ALLARME-EMERGENZA | Stato che si attiva quando l'evento incidentale richiede necessariamente, per il suo controllo, l'ausilio dei VVF e di altre strutture/enti, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato e può coinvolgere, con i suoi effetti di danno di natura infortunistica, sanitaria ed ambientale, aree esterne allo stabilimento, con valori di irraggiamento, sovrappressione e tossicità riferiti a quelli utilizzati per la stima delle conseguenze (Tab. 3. "Valori di riferimento per la valutazione degli effetti"). |
| CESSATO ALLARME | Il cessato allarme è disposto dal Prefetto, sentito il Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) ed i referenti per le misure ed il monitoraggio ambientale, per le attività di messa in sicurezza del territorio e dell'ambiente e le altre figure presenti nel CCS. Il Prefetto, nell'ambito del Centro di coordinamento soccorsi, dichiara il cessato allarme e lo comunica al Gestore e al Sindaco. |

Le Linee guida descrivono altresì gli scenari incidentali (incendio, esplosione, dispersione sostanze tossiche/eco-tossiche) e le relative aree di danno.

La Tabella che segue riporta la tipologia di scenari incidentali per il rischio industriale di incidente rilevante e la correlazione con gli effetti che possono generare.

Tipologia di scenari incidentali ed effetti correlati.

| Effetti | Scenari incidentali |
|-----------------|--|
| Irraggiamento | <i>Pool-fire</i> (incendio di pozza di liquido infiammabile rilasciato sul terreno) <i>Jet-fire</i> (incendio di sostanza infiammabile in pressione che fuoriesce da un contenitore). <i>Flash-fire</i> (incendio in massa di una miscela combustibile-comburente in spazio aperto). <i>Fireball</i> (incendio derivante dall'innesco di un rilascio istantaneo di gas liquefatto infiammabile – ad esempio provocato dal BLEVE). |
| Sovrappressione | <i>VCE¹</i> (esplosione di una miscela combustibile-comburente all'interno di uno spazio chiuso – serbatoio o edificio). |

¹ (Confined) Vapor Cloud Explosion

| Effetti | Scenari incidentali |
|-----------|--|
| | <p><i>UVCE</i>² (esplosione di una miscela combustibile-comburente in spazio aperto).</p> <p><i>BLEVE</i>³ (conseguenza dell'improvvisa perdita di contenimento di un recipiente in pressione contenente un liquido infiammabile surriscaldato o un gas liquefatto: gli effetti sono dovuti anche allo scoppio del contenitore con lancio di frammenti.)</p> |
| Tossicità | <p><i>Rilascio di sostanze tossiche per l'uomo e per l'ambiente:</i> nella categoria del rilascio tossico può rientrare anche la dispersione dei prodotti tossici della combustione generati a seguito di un incendio, in quanto i fumi da esso provocati sono formati da una complessa miscela gassosa contenente <i>particolato, prodotti di decomposizione e di ossidazione del materiale incendiato, gas tossici, ecc...</i></p> <p><i>Rilascio di sostanze eco-tossiche nelle matrici</i> acque, suolo, sottosuolo.</p> |

Le effettive zone a rischio (elevata letalità, lesioni irreversibili e lesioni reversibili) di forma generalmente circolare (salvo elaborazioni cartografiche di involuppo di più scenari o particolari situazioni orografiche) il cui centro è identificato nel punto di origine dell'evento, hanno, in genere, estensione inferiore ai 2 km e sono individuate sulla base degli scenari incidentali risultanti dall'analisi di sicurezza effettuata dal gestore dello stabilimento.

Dette zone, in riferimento al pericolo di incidente rilevante, hanno le seguenti caratteristiche:

Prima Zona “di sicuro impatto” (soglia elevata letalità): individuata sulla base degli esiti dell'analisi di sicurezza in corrispondenza dell'area associata alla “elevata letalità” è in genere limitata alle adiacenze dello stabilimento; è caratterizzata da effetti comportanti una elevata letalità per le persone. **In questa zona il comportamento di protezione da assumere consiste, in generale, nel rifugio al chiuso.** Solo in casi particolari (incidente non in atto ma potenziale e a sviluppo prevedibile oppure in caso di rilascio tossico di durata tale da rendere inefficace il rifugio al chiuso), ove ritenuto opportuno e tecnicamente realizzabile, dovrà essere prevista l'evacuazione spontanea o assistita della popolazione. Tale eventuale estremo provvedimento, che sarebbe del resto facilitato dalla presumibile e relativa limitatezza dell'area interessata, andrà comunque preso in considerazione con estrema cautela e solo in circostanze favorevoli. Infatti, una evacuazione con un rilascio in atto potrebbe portare a conseguenze ben peggiori di quelle che si verrebbero a determinare a seguito di rifugio al chiuso. Data la fondamentale importanza ai fini della protezione che in questa zona riveste il comportamento della popolazione, dovrà essere previsto un sistema di allarme che avverta la popolazione dell'insorgenza del pericolo ed un'azione di informazione preventiva particolarmente attiva e capillare.

Seconda zona “di danno” (soglia lesioni irreversibili): esterna alla prima zona, solitamente caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per le persone che non assumono le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone più vulnerabili come i minori e gli anziani. **Anche in tale**

² Unconfined Vapour Cloud Explosion

³ Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion

zona, l'intervento di protezione principale dovrebbe consistere, almeno nel caso di rilascio di sostanze tossiche, nel rifugio al chiuso. Un provvedimento quale l'evacuazione infatti, risulterebbe difficilmente realizzabile, anche in circostanze mediamente favorevoli, a causa della maggiore estensione territoriale rispetto alla prima zona. Del resto, nella seconda zona, caratterizzata dal raggiungimento di valori d'impatto (concentrazione, irraggiamento termico) minori, il rifugio al chiuso risulterebbe senz'altro di efficacia ancora maggiore che nella prima zona.

Terza zona “di attenzione” (lesioni reversibili): caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi, anche per i soggetti particolarmente vulnerabili oppure da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico. La sua estensione dev'essere individuata sulla base delle valutazioni effettuate nella fase di predisposizione del PEE e non deve risultare inferiore a quella determinata dall'area relativa alle lesioni irreversibili nelle condizioni ambientali e meteorologiche particolarmente avverse. Nel caso del rilascio di sostanze tossiche facilmente rilevabili ai sensi, ed in particolare di quelle aventi caratteristiche fortemente irritanti, occorre porre specifica attenzione alle conseguenze che reazioni di panico potrebbero provocare in luoghi particolarmente affollati (stadi, locali di spettacolo, ecc.). **Tipicamente in questa zona rimane consigliabile il rifugio al chiuso** (eventualmente dovranno essere previsti interventi mirati nei punti di concentrazione di soggetti particolarmente vulnerabili) e azioni di controllo del traffico.

La misurazione e la perimetrazione di tali zone è individuata attraverso l'involuppo di dati forniti dai gestori sugli scenari incidentali risultanti dall'analisi di sicurezza.

3 Scenari di utilizzo di IT-alert”

IT-alert può essere utilizzato per tutti gli scenari descritti nel precedente paragrafo individuando in fase di attivazione del messaggio, in base al principio di massima precauzione, un areale di 2 km di raggio intorno all’impianto industriale, al fine di poter fornire una tempestiva informazione alla popolazione sull’evento in atto e, laddove possibile, su semplici indicazioni volte all’adozione di comportamenti di autoprotezione da attuare nell’immediatezza, quale ad esempio il “*non avvicinarsi alla zona interessata dall’evento*”.

4 Messaggio IT-alert

4.1 Soggetto responsabile dell'invio del messaggio IT-alert

Il soggetto responsabile dell'invio del messaggio IT-alert è il Prefetto in quanto coordinatore dell'attuazione del PEE. Il messaggio di IT-alert è inviato in modalità manuale dal DPC su richiesta della Prefettura – UTG competente.

L'effettivo invio del messaggio IT-Alert è comunicato dal DPC alle sale operative delle Regioni e delle Province autonome interessate.

4.2 Contenuti del messaggio

Rispetto agli stati di attuazione del PEE (attenzione, preallarme, allarme), il “messaggio” IT-alert viene attivato nella fase di preallarme o in quella di allarme se non preceduta dal preallarme.

Il messaggio è differenziato in funzione della tipologia di evento.

| Intestazione | Tipologia dell'evento | Area | Scenario | Misura |
|------------------------------|---|---|---|---|
| Allarme Protezione Civile | evento ascrivibile al solo rischio industriale rilevante Incidente nello stabilimento di (*nome stabilimento*) | ubicato nel Comune di (*nome Comune*) – provincia (*nome Provincia) indirizzo | Possibile incidente che coinvolge sostanze pericolose | TROVA RIPARO AL CHIUSO E NON AVVICINARTI all'impianto. Tieniti aggiornato e segui le indicazioni delle autorità. |
| | evento industriale rilevante causato da altro evento di origine naturale Incidente nello stabilimento di (*nome stabilimento*) | ubicato nel Comune di (*nome Comune*) – provincia (*nome Provincia) indirizzo | Possibile incidente che coinvolge sostanze pericolose | NON AVVICINARTI all'impianto. Tieniti aggiornato e segui le indicazioni delle autorità. |

Tabella 1. *Contenuto dei Messaggi IT-alert per un incidente rilevante in uno stabilimento soggetto alla direttiva “Seveso”.*

In caso di evento ascrivibile al solo rischio industriale rilevante, si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il testo del messaggio:

- Allarme Protezione Civile GG/MM/AA ore 00:00 – Incidente nell’impianto industriale XYZ con presenza di sostanze pericolose, nel Comune di XYZ (PROVINCIA), INDIRIZZO.... .TROVA RIPARO AL CHIUSO E NON AVVICINARTI all’impianto. Tieniti aggiornato e segui le indicazioni delle autorità.

In caso di evento industriale rilevante causato da altro evento di origine naturale (terremoto/maremoto/altro rischio per cui non è opportuno consigliare il riparo al chiuso), si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il testo di messaggio:

- Allarme Protezione Civile GG/MM/AA ore 00:00 – Incidente nell’impianto industriale XYZ con presenza di sostanze pericolose, nel Comune di XYZ (PROVINCIA), INDIRIZZO.... . NON AVVICINARTI all’impianto. Tieniti aggiornato e segui le indicazioni delle autorità.

Il messaggio potrebbe comunque essere diverso in funzione delle reali condizioni dello scenario in atto, e in un secondo tempo e dopo attenta valutazione da parte del Prefetto potrebbe essere seguito, sempre su indicazioni del Prefetto al DPC, da un secondo messaggio che indichi al cittadino quali azioni e comportamenti tenere per proteggersi, in relazione alla misura adottata.

In caso di emergenza con segnale di riparo al chiuso, per quanto riguarda la **popolazione interessata dallo scenario previsto nel PEE**, occorre comunque per il Prefetto far riferimento alle indicazioni contenute nelle schede di informazione alla popolazione che riportano le misure di sicurezza da adottare e le norme di comportamento.

Il messaggio IT-alert dovrà essere diramato in lingua italiana e anche in lingua inglese per informare gli stranieri eventualmente presenti sul territorio.

In coerenza con quanto previsto delle Indicazioni operative CAP-IT, il messaggio IT-alert resta attivo nell’area di invio per 12 ore, salvo la decisione di interromperlo o reiterarlo presa in raccordo con l’autorità responsabile dell’invio del messaggio stesso”

4.3 Aree geografiche a cui si invia il messaggio

Nell’ambito del PEE, il territorio di riferimento principale è quello del Comune (o dei Comuni) in cui si risentono gli effetti dei possibili scenari, così come riportati nello stesso.

Per le ricadute legate ad esempio alla gestione della viabilità, all’avvicinamento alle zone potenzialmente interessate dallo scenario da parte dei mezzi di soccorso o a condizioni legate ad altri elementi territoriali, è possibile considerare, nel complesso, un’area geografica con un’estensione di raggio pari a 2 km.

Gli effetti di uno scenario incidentale ricadono sul territorio con una gravità di norma decrescente in relazione alla distanza dal punto di origine o di innesco dell’evento, salvo eventuale presenza di effetto domino. In base alla gravità, il territorio esterno allo stabilimento, oggetto di pianificazione, è suddiviso in zone a rischio (elevata letalità, inizio letalità, lesioni irreversibili e lesioni reversibili) di forma generalmente circolare

(salvo elaborazioni cartografiche di involuppo di più scenari o particolari situazioni orografiche) il cui centro è identificato nel punto di origine dell'evento, e che in genere hanno estensione minore dei 2 km.

Al fine di comprimere i tempi necessari per l'invio del messaggio IT-alert che, per tale evento, è manuale, si fa riferimento al dataset geo-riferito di ISPRA degli impianti industriali soggetti alla "Direttiva Seveso".

5 Limiti

Il Sistema nazionale di allarme pubblico IT-alert non è salvifico in sé, in quanto presuppone una consapevolezza dei rischi da parte di chi lo riceve, che passa anche attraverso la conoscenza del territorio, della pianificazione di protezione civile e dei comportamenti da adottare in situazione di emergenza. IT-alert ha lo scopo di fornire informazioni tempestive - supplementari rispetto a quelle fornite da altri sistemi di comunicazione - sulle situazioni di pericolo imminente o in corso, al fine di consentire alle singole persone presenti nell'area interessata dall'allarme, l'adozione immediata, laddove possibile, di misure di autoprotezione e di azioni di tutela della collettività e del singolo.

IT-alert trasmette i propri messaggi attraverso il canale di comunicazione *cell broadcast* (disciplinato dallo standard ETSI TS 123 041, *Technical realization of Cell Broadcast Service CBS*), gestito dal Dipartimento della protezione civile per la componente CBE (*Cell Broadcast Entity*) e, per la componente CBC (*Cell Broadcast Centre*) dagli operatori di telefonia mobile. I messaggi sono trasmessi attraverso una o più celle telefoniche che coprono l'area interessata dalle condizioni di pericolo.

Con riferimento ai limiti del sistema si evidenzia che:

- Considerati gli aspetti legati alla complessità e alla peculiarità dell'orografia del nostro territorio e il funzionamento dinamico delle celle telefoniche – che dipende sia dalle diverse tecnologie di connettività sia dalla modalità di utilizzo delle antenne da parte degli operatori – i messaggi IT-alert possono non essere ricevuti da dispositivi telefonici presenti all'interno dell'area interessata.
- La mancata ricezione di messaggi IT-alert può essere, inoltre, causata da problemi tecnici del dispositivo stesso o dalla cella/rete a cui è collegato. Si fa riferimento, per esempio, all'indisponibilità temporanea della rete, o alla mancata copertura, che possono impedire ai messaggi IT-alert di raggiungere alcuni dispositivi presenti nell'area interessata, o consentono di raggiungerli in modi e con tempi difficilmente prevedibili a priori.
- E altresì possibile che a causa di problematiche tecnologiche non previste e non prevedibili uno o più operatori di telefonia mobile non riescano ad inviare il messaggio ai dispositivi presenti nell'area interessata.
- Potrebbe poi verificarsi che dispositivi telefonici presenti all'esterno dell'area interessata ricevano il messaggio IT-alert perché collegati ad una cella che opera sia all'esterno che all'interno dell'area stessa (fenomeno dell'*overshooting*).
- Ulteriori problemi di ricezione dei messaggi potrebbero essere determinati da apparecchi non conformi agli standard internazionali, oppure da apparecchi con software non aggiornabili o non aggiornati.
- Alla luce dell'incertezza associata agli scenari di rischio è possibile che il messaggio giunga in assenza di reali condizioni di pericolo o che, viceversa, non venga inviato (oppure ricevuto) nonostante sussistano tali condizioni.

- IT-alert è un messaggio di allarme rispetto al potenziale pericolo imminente o in corso, ma non può dare informazioni specifiche connesse alla vulnerabilità e all'esposizione di chi riceve il messaggio. Pertanto, nella maggior parte dei casi non è possibile indicare nel messaggio IT-alert le specifiche misure di protezione che ciascuno può mettere in atto, ma occorre limitarsi a rappresentare la situazione di pericolo.

Relativamente all'utilizzo del sistema di allarme pubblico IT-alert per informare la popolazione a seguito e in merito a una emergenza connessa a un **incidente rilevante** in uno **stabilimento soggetti al decreto legislativo 105/2015**, occorre considerare i seguenti elementi che possono condizionare la tempestività e l'efficacia dell'inoltro dei "messaggi IT-alert" da parte del Dipartimento:

- Va considerato che gli scenari di incidente rilevante sono a rapida evoluzione e un eventuale **coordinamento in fase di emergenza potrebbe creare ritardi**, con la conseguente perdita – parziale o totale – della tempestività dei messaggi;
- Nel PEE, le aree relative agli scenari individuati in base all'analisi di rischio sono **predefinite**, ma in caso di un incidente reale, il **Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) può dover identificare e definire aree di danno diverse da quelle definite nel PEE**;
- Relativamente alla caratteristica di tempestività della comunicazione offerta dal sistema di allarme pubblico attraverso la tecnologia *cell broadcast*, gli scenari per i quali potrebbe risultare maggiormente utile l'invio di uno o più messaggi IT-alert potrebbero essere gli **scenari di rilascio tossico** che presentano potenziali impatti sulla matrice aria sviluppati in genere, **in tempi maggiori rispetto agli eventi di incendio e di esplosione**.
- Una determinata latenza del messaggio rispetto alla situazione dell'evento può dipendere dalla tempistica con la quale il Prefetto fa richiesta al Dipartimento dell'inoltro del messaggio.

6 Trasparenza e tracciabilità

Il processo di gestione dei “messaggi IT-alert” soddisfa i principi di trasparenza e tracciabilità, in conformità alla Direttiva del 7 febbraio 2023 [RN-4], tramite specifici processi applicativi, sistemistici e di monitoraggio attivo e proattivo che si occupano delle attività di produzione, accettazione, controllo e invio del “messaggio IT-alert” sia da un punto di vista del funzionamento dell’infrastruttura, architettura e software che da quello della gestione in sicurezza di tutto il sistema. Il protocollo di comunicazione è basato sullo standard *Common Alerting Protocol* “CAP”, nel profilo italiano “CAP IT”. I “messaggi IT-alert” sono archiviati garantendo l’integrità dei file oltre che la loro disponibilità pubblica (open data), sia nel formato XML, proprio del protocollo “CAP IT”, che in altri formati come *GeoJson*, *Json* e *RSS/Atom*, attraverso sistemi di interoperabilità applicativa.

7 Elenco degli allegati

Le presenti indicazioni operative comprendono il seguente allegato.

Allegato 1. *Dataset “Elenco degli stabilimenti e dei comuni in cui detti stabilimenti sono ubicati”.*

Il *dataset* recante l’elenco degli stabilimenti e dei comuni in cui detti stabilimenti sono ubicati sarà reso disponibile *sul sito internet* del Dipartimento della Protezione Civile e su quello di IT-alert e sarà periodicamente aggiornato. E’ inoltre disponibile nella sezione pubblica del sito denominato “Inventario Seveso d.lgs. 105/2015” gestito da ISPRA per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.